



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Residenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AUA – AUTORIZZAZIONI RIFIUTI – SILENZIO ASSENSO

TAR Calabria, Sez. staccata Reggio Calabria, 30 Aprile 2021, n. 401: AUA e comunicazione per il recupero di rifiuti in forma semplificata – obbligatorietà dell'AUA – legittimo avvio dell'attività alla scadenza dei 90 giorni, anche in mancanza del perfezionamento dell'AUA

La vicenda affrontata dal TAR Calabria riguarda una ditta attiva nel campo del recupero di rifiuti che aveva regolarmente comunicato l'intenzione di avviare l'attività alla Provincia ex art. 216 del Dlgs 152/06, ottenendo la conseguente iscrizione al Registro delle Imprese di recupero di rifiuti e trasmissione degli atti al SUAP per la predisposizione del provvedimento conclusivo di AUA comprensivo della comunicazione.

Successivamente la ditta aveva ceduto l'impianto ad altra ditta, ne aveva dato comunicazione alla Provincia con richiesta di volturazione: la Provincia aveva provveduto a cancellare dal Registro la cedente ed ad iscrivere la cessionaria, nonché a rilasciare l'AUA a favore di quest'ultima, con trasmissione degli atti al SUAP per la predisposizione del provvedimento conclusivo di AUA comprensivo della comunicazione.

A seguito di una serie complessa di iniziative, la ditta cessionaria aveva presentato una SCIA per aumento della capacità dell'impianto di recupero e aveva proposto una modifica sostanziale avviando un procedimento di screening VIA.

Il SUAP, che, fino a quel momento, era rimasto del tutto inerte, era improvvisamente intervenuto rigettando l'originaria istanza di volturazione dell'AUA sulla base di rilievi attinenti ad aspetti urbanistico/edilizi e aveva, poi, comunicato la chiusura con esito negativo della pratica di SCIA per insussistenza delle condizioni per un provvedimento positivo a causa del rigetto della volturazione. In questo abnorme contesto, il TAR ha l'occasione di chiarire i rapporti tra comunicazione ex art. 216 del DLgs 152/06 ed AUA: il Giudice Amministrativo sottolinea che il DPR 59/2013 fa espressamente salva la facoltà dei gestori di "non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP" (art. 3, comma 3), cioè anche e proprio nel caso della comunicazione ex art. 216 del DLgs 152/06 per l'esercizio di attività di recupero di rifiuti (comunicazione alla Provincia, i cui effetti legittimanti si producono nei successivi 90 giorni).

L'AUA, quindi, non è obbligatoria in queste ipotesi; in ogni caso, l'eventuale procedimento di AUA (voluto, in questo caso, dalla Provincia e non dal gestore) assegna al SUAP il "solo compito di provvedere al formale rilascio del medesimo, potendo solo verificare, "in accordo con l'autorità competente", la correttezza formale della domanda" – "il tutto nell'ambito di un procedimento che deve comunque concludersi nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda, con l'adozione, da parte dell'autorità competente, dell'AUA, che viene trasmessa immediatamente al SUAP, il quale "rilascia il titolo".

Il TAR, quindi, ritiene che, in base alla volturazione comunicata dalla ditta cedente in favore della ditta cessionaria, lo svolgimento delle attività da parte di quest'ultima alle medesime condizioni di rispetto delle norme sul recupero di rifiuti fosse legittima alla scadenza dei 90 giorni e che, comunque, il SUAP non avrebbe potuto far altro che rilasciare il provvedimento conclusivo conforme.

Sul punto il TAR richiama anche la giurisprudenza formatasi in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a) del DLgs 152/06 (attività di gestione di rifiuti senza autorizzazione/iscrizione/comunicazione), che nega rilevanza penale all'attività di recupero avviata dopo 90 giorni dalla comunicazione, ma prima del formale rilascio dell'AUA proprio perché, pur a fronte della generalizzata obbligatorietà dell'AUA, la legge espressamente consente che il gestore non si avvalga dell'AUA quando si tratti di attività soggette solo a comunicazione (o autorizzazione generale).

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rc&nrg=202000460&nomeFile=202100401_01.html&subDir=Provvedimenti

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024
